

Roma, 10 luglio 2014

**Spett.Le**  
**Autorità per la Garanzia nelle Comunicazioni**  
**c.a. Responsabile del procedimento**  
**D.r. Giovanni Cazora**

**Oggetto: CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE LO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO AL SERVIZIO POSTALE UNIVERSALE: ANALISI E APPLICABILITA' DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE DELL'EVENTUALE COSTO NETTO PER GLI ANNI 2011 E 2012.**

Formulate da FEDIT – Federazione Italiana Trasportatori con sede in Via di Priscilla n. 101, Roma

Si premette che la scrivente Federazione formula le presenti osservazioni in quanto rappresenta imprese di spedizione internazionale, di logistica, di autotrasporto, nonché corrieri nazionali ed internazionali, che in virtù della vigente legislazione sui servizi postali (D.Lgvo n.261/2009) sono obbligate ad essere munite di un'*autorizzazione generale*.

Con Delibera n.260/14/CONS l'AGCOM ha avviato la procedura di consultazione pubblica sulla valutazione dell'Autorità del costo netto sostenuto da Poste Italiane per gli anni 2011 e 2012, nonché sugli orientamenti espressi in merito ai criteri di determinazione dell'iniquità dell'onere e applicabilità del meccanismo di ripartizione dell'onere del servizio universale. Detta Delibera, che risulta disponibile sul sito dell'Autorità dal 10.06.14, ha concesso ai soggetti interessati il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della sul sito web dell'Autorità per l'invio di osservazioni sullo schema di provvedimento (Allegato B), consistente in un documento di ben 142 pagine, contenenti complesse valutazioni economiche e assai articolati criteri di individuazione dei costi.

Lo schema di provvedimento, nel descrivere l'iter istruttorio, dà atto dell'unificazione del procedimento istruttorio avviato con Delibera n. 444/12/CONS del 4 ottobre 2012, denominato "Servizio postale universale: analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2011" (concernente le modalità di finanziamento e la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale 2011 fornito da Poste Italiane), col procedimento istruttorio avviato in data 13 marzo 2014 con la delibera n. 117/14/CONS, concernente il "Servizio postale universale: analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per l'anno 2012". Al punto 27 dello schema di provvedimento viene espressamente enunciato che il secondo procedimento istruttorio (relativo al costo

netto del 2012) è stato avviato una volta terminate le attività di verifica del costo netto relativo al 2011, implicitamente riconoscendo in tal modo che il primo procedimento istruttorio, di fatto, si è protratto dall'ottobre 2012 al marzo 2014, chiaro indice, da un lato, della complessità delle verifiche cui è stata chiamata l'AGCOM e, dall'altro, della necessità di acquisizione di una rilevante mole di dati forniti da Poste Italiane S.p.A.. La complessità dell'iter istruttorio, nonché del provvedimento che dallo stesso avrebbe dovuto scaturire, è testimoniata anche dalla serie di proroghe e sospensioni riportate nei punti 18, 19 e 20 dello schema di provvedimento.

La stessa AGCOM, nella Delibera 709/13/COS ha riconosciuto che "per l'attività di acquisizione e di analisi e valutazione dei dati sarà necessario disporre di un tempo congruo e ragionevole, anche in considerazione del fatto che si deve elaborare una metodologia operativa per il calcolo del costo netto del Servizio universale che tenga conto del nuovo criterio del cd. "costo netto evitato" stabilito nella direttiva 2008/6/CE, criterio che le NRA si trovano a dover applicare per la prima volta e rispetto al quale non esistono né precedenti consolidati a livello UE, né orientamenti e linee guida della Commissione europea": la assoluta novità dei provvedimenti che l'AGCOM è chiamata a prendere, la delicatezza dell'argomento in questione, il loro impatto sul mercato dei fornitori di servizi postali, impone che ai soggetti interessati, sia utenti che fornitori di servizi postali diversi da Poste Italiane, sia dato un congruo termine per l'analisi dello schema di provvedimento. Il termine di 30 giorni, a parere della scrivente Federazione, appare troppo breve: gli interessati, a fronte di un Allegato B complesso, frutto di rilevazioni, analisi e riunioni durate circa 20 mesi (da ottobre 2012 a maggio 2014, data di adozione della Delibera 260/14/CONS) avrebbero un termine insufficiente di soli 30 giorni per poter procedere a adeguate analisi (peraltro senza poter fruire di tutti i dati trasmessi nel tempo da Poste Italiane) e redigere le relative osservazioni.

Fine di una consultazione pubblica, infatti, è raccogliere da tutti gli interessati dati e osservazioni che possano contribuire al miglioramento dei provvedimenti proposti e, in sintesi, contribuire a instaurare una sorta di contraddittorio fra Autorità e interessati, che possa portare a uno scambio di opinioni, di elementi di valutazione e di esperienze, che potrebbero essere state poste in secondo piano nell'iter istruttorio o nello schema di provvedimento.

Appare qui ultroneo evidenziare come una procedura di consultazione pubblica che non voglia ridursi a un mero esercizio di stile o a un passaggio burocratico essenzialmente formale, debba lasciare ai controinteressati un tempo sufficiente per poter analizzare, con consapevolezza e completezza, lo schema di provvedimento proposto. La congruità del termine, lungi dall'essere quantificabile aprioristicamente, deve essere valutata nella situazione concreta del procedimento cui inerisce, tenendo conto della complessità delle circostanze sottoposte a valutazione pubblica e dell'impatto che il provvedimento dell'Autorità può avere sugli interessati e, in generale, sul mercato dei servizi postali.

Nel caso in esame siamo di fronte a uno schema di provvedimento complesso, ricco di dati numerici e formule matematiche (elaborate per lo più da Poste Italiane), che andrebbero verificate da tutti gli interessati che, su tali formule, sarebbero chiamati a

contribuire economicamente al fondo di compensazione. L'interesse dei soggetti rappresentati dalla scrivente Federazione, dunque, non è solo astratto, ma concreto, essendo gli stessi toccati dal modello di calcolo del costo netto predisposto da Poste Italiane e dalla metodologia impiegata per la sua determinazione, su cui si è fondato l'iter istruttorio che ha portato alla Delibera 260/14/CONS.

Oltretutto, le criticità non si estendono anche alla genericità delle definizioni normative, in primis quella di "pacco postale" che di fatto ricomprende qualsiasi invio di merce da 2 a 30 chilogrammi, genericità che ha spinto le imprese di trasporto merci a munirsi di autorizzazione generale, anche solo in via cautelativa al fine di evitare eventuali sanzioni da parte delle Autorità postali. Sul punto giova richiamare quanto emerso nella discussione parlamentare sul decreto legislativo n.58/2011, testo di recepimento della Direttiva comunitaria 6/2006: di fronte alle competenti Commissioni di Camera e Senato fu, infatti, evidenziata il mancato rispetto della normativa comunitaria e l'iniquità insita nell'equiparazione normativa, di fatto, fra soggetti operanti in regime di autorizzazione generale e soggetti operanti in regime di licenza individuale che eseguono servizi rientranti nel Servizio Universale. In particolare sul tema della contribuzione al Fondo di Compensazione, il Parlamento impose al Governo di precisare che l'obbligo di contribuzione per i titolari di autorizzazione generale fosse previsto solo in relazione agli introiti lordi per "servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale", con conseguente esclusione dall'obbligo di contribuzione delle imprese titolari di autorizzazione generale che non sono in diretta competizione col fornitore del Servizio Universale.

I soggetti rappresentati da Fedif, cioè imprese di trasporto, spedizione e logistica che forniscono preminentemente servizi B2B, operano e forniscono servizi secondo logiche commerciali estranee ai servizi postali, poiché connotati da una forte personalizzazione del servizio, parametrato secondo rapporti contrattuali coi rispettivi committenti stipulati alla luce delle esigenze di questi ultimi, e non rispondenti a generici standard come avviene per i suddetti servizi postali. Questa argomentazione, oltre a trovare conferma nei rapporti di giuridici fra corrieri e committenti, viene corroborata anche da due ulteriori circostanze di fatto:

- l'assenza, nei bilanci d'esercizio delle suddette imprese, di poste relative a "introiti relativi a servizi sostitutivi di quelli compresi nel servizio universale", non essendo mai la loro offerta commerciale caratterizzata da servizi postali rientranti nel servizio universale;

- applicazione a dette imprese di codici Istat diversi rispetto da quella che riguarda i fornitori di servizi postali.

Quindi, al di là delle pur importanti valutazioni di ordine economico sullo schema di provvedimento, si devono sollevare eccezioni in merito alle valutazioni dell'Autorità circa il meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale, laddove la stessa tenda a individuare tra i servizi offerti dalle imprese titolari di autorizzazione generale anche un set di servizi sostitutivi di quelli rientranti nel Servizio Universale.

In sintesi, tenuto conto

- della complessità, sia normativa che tecnica, dello schema di provvedimento di cui all'Allegato B della citata Delibera 260/14/CONS,
- delle contestazioni in merito alla individuazione dei soggetti tenuti a contribuire al fondo di compensazione
- della circostanza che l'art. 7 comma 3 Dir 97/67/CE prevedeva più ipotesi di modalità di ristoro degli oneri finanziari connessi al servizio universale (laddove ritenuti eccessivi),
- che gli interessati non hanno accesso all'intera mole di dati forniti da Poste Italiane S.p.A. su cui si è basata l'AGCOM per l'adozione dello schema di provvedimento in esame, circostanza che rende più complessa la verifica dello schema di provvedimento
- che le imprese aderenti a FEDIT, quali fornitori di servizi postali, dovranno sostenere i costi di finanziamento del suddetto fondo di compensazione
- che la procedura di consultazione pubblica, per non svilire il fine stesso cui dovrebbe tendere, dovrebbe consentire agli interessati una adeguata analisi degli schemi di provvedimento proposti
- che il termine di 30 giorni appare largamente insufficiente e illogico, alla luce della durata dell'iter istruttorio

tutto ciò premesso, si chiede all'AGCOM di voler prorogare il termine di cui all'Allegato A della Delibera 260/14/CON avente ad oggetto "Consultazione pubblica concernente il servizio postale universale: analisi e applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione dell'eventuale costo netto per gli anni 2011 e 2012", onde consentire una proficua e non meramente formale partecipazione a detta procedura da parte degli interessati."

Cordiali saluti.

F.to Il Presidente  
Stefania Pezzetti

